

REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI BRESCIA

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data $17.3.2006 \ n. \ 82/21478 \ P.G..$

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del mercato ortofrutticolo e, più in generale, agroalimentare all'ingrosso di Brescia.
- 2. Il mercato è costituito dal complesso delle aree, locali, attrezzature e servizi siti in Brescia, via Orzinuovi n. 82, in quanto adibiti alle attività di cui al comma precedente.
- 3. Per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli, confezioni o cartoni interi, fatta eccezione per i cocomeri e le zucche che possono essere venduti anche ad unità. I quantitativi minimi commerciabili sono fissati dal direttore del mercato, sentite le categorie interessate.
- 4. Nel mercato sono ammessi i prodotti del settore agroalimentare, freschi, trasformati o conservati, i prodotti floricoli, le piante ornamentali, le sementi nonché i prodotti ittici, nel rispetto delle norme igienicosanitarie relative a ciascun prodotto.

Art. 2 - Finalità e gestione

- 1. Il mercato, che costituisce a tutti gli effetti struttura e servizio pubblico, persegue le finalità di assicurare:
 - il libero effettivo svolgimento della concorrenzialità;
 - la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;
 - l'afflusso, conservazione ed offerta degli stessi;
 - la qualità dei prodotti offerti;
 - la più ampia informazione alimentare e commerciale;
 - l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale.
- 2. Il mercato è gestito dal Consorzio Brescia Mercati S.p.A., con sede in Brescia, Piazza Loggia n. 1, successivamente indicato come "ente gestore", sulla base di atti convenzionali stipulati con il Comune di Brescia.

Art. 3 - Concessione dei posteggi di vendita

- 1. La concessione di posteggio di vendita è riservata a soggetto che gestisce attività di commercio all'ingrosso a carattere continuativo, ha durata triennale, è rinnovabile e comporta l'uso dell'area e delle strutture assegnate, con le relative adiacenze e pertinenze, come individuate e descritte dall'atto di concessione.
- 2. Il numero di posteggi di vendita è stabilito dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato, con il limite massimo di otto posteggi modulari detenuti dal medesimo concessionario.
- 3. I criteri per l'attribuzione in concessione mediante concorso di posteggio di vendita sono fissati dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato, e devono tener conto delle caratteristiche dell'attività condotta dai richiedenti, in particolare della quantità di merci introdotte nel mercato, del fatturato realizzato, degli impianti, delle attrezzature e del numero dei dipendenti, nonché della residenza o sede.
- 4. La domanda di concessione di posteggio di vendita e quella di rinnovo della concessione devono essere corredate dai documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento ai fini dell'ammissione al mercato per l'attività di vendita.
- 5. I posteggi di vendita che si rendono liberi e disponibili vengono assegnati in concessione con le seguenti modalità:
 - a. fino a quando il numero dei concessionari non sia divenuto inferiore ad un quarto dei posteggi di vendita esistenti, viene esperito un bando interno, riservato ai titolari di concessione di posteggio di vendita che ne facciano richiesta, accordando precedenza ai concessionari confinanti con i posteggi disponibili;
 - b. nel caso di diserzione della procedura di cui al precedente punto e comunque qualora il numero dei concessionari sia inferiore ad un quarto del numero dei posteggi di vendita, i posteggi di vendita liberi sono dati in concessione mediante pubblico concorso reso noto attraverso comunicato esposto in tutti i mercati della Lombardia e inserito su almeno due quotidiani locali.

Art. 4 - Concessione di spazi di commercializzazione

- 1. La concessione di spazio di commercializzazione è rilasciata esclusivamente a produttori per una durata da tre mesi a tre anni; tale concessione è rinnovabile e comporta l'uso dell'area assegnata e delle eventuali adiacenze e pertinenze, come individuate e descritte dall'atto di concessione.
- 2. Il numero degli spazi di commercializzazione è stabilito dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato.
- 3. La concessione di spazio di commercializzazione, è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal direttore del mercato, secondo le direttive impartite dall'ente gestore. Per le nuove richieste, l'assegnazione è effettuata nei limiti degli spazi disponibili, seguendo l'ordine cronologico di presentazione; in caso di contemporaneità di richieste è data priorità alle richieste per un periodo di maggior durata. Il medesimo produttore non può essere titolare di più di otto spazi di commercializzazione e può ottenere il rinnovo della concessione per il medesimo spazio, qualora l'atto di concessione abbia durata superiore ad un anno.
- 4. La richiesta di concessione di spazio di commercializzazione e quella di rinnovo della concessione devono essere corredate dai documenti attestanti il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richiesti dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento ai fini dell'ammissione al mercato per l'attività di vendita.

Art. 5 - Indici di significatività dell'attività commerciale di posteggio di vendita

- 1. L'ente gestore, sulla base di linee-guida approvate dalla commissione di mercato, e tenendo conto delle quantità di merci introdotte nel mercato e di altri elementi rilevanti, elabora annualmente e pubblica indici minimi di significatività calcolati con il criterio delle medie di attività commerciale, in termini di quantità o di valore, riferiti ad un posteggio di vendita.
- 2. Il concessionario di posteggio di vendita se per tre anni consecutivi non raggiunge gli indici di cui sopra e non sussistono comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, subisce la revoca da parte dell'ente gestore della concessione o il diniego di rinnovo della

concessione stessa ed in ogni caso l'esclusione dalle procedure di assegnazione dei posteggi resisi liberi. Nel caso di titolarità di più posteggi di vendita, la revoca è pari alla metà, arrotondata per difetto, dei posteggi disponibili.

3. Il concessionario di posteggio di vendita deve far pervenire all'ente gestore, con le modalità dallo stesso stabilite, le dichiarazioni giornaliere delle merci introdotte nel mercato, nonché, nei trenta giorni successivi alla data prevista per la dichiarazione annuale IVA, copia della dichiarazione stessa debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della concessione, con facoltà di avvalersi di dichiarazione sostitutiva.

Art. 6 - Obblighi dei concessionari

- 1. Il concessionario di posteggio di vendita o di spazio di commercializzazione è tenuto a corrispondere all'ente gestore il canone di concessione e le ulteriori spese accessorie indicate nell'atto di concessione. Il canone è determinato dall'ente gestore a norma delle vigenti disposizioni, in relazione alle spese di funzionamento del mercato ed ai suoi servizi e alle spese di ammortamento, miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.
- 2. Il concessionario deve costituire idonea cauzione, con le modalità indicate dall'ente gestore, per l'ammontare stabilito nella concessione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico.
- 3. Il mancato o parziale versamento delle somme dovute dal concessionario, comporta, previa diffida scritta, l'escussione della cauzione, che il concessionario deve prontamente reintegrare. In caso contrario o qualora non venga per qualunque motivo versato quanto richiesto, l'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato, dispone la sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo da tre giorni a tre mesi con chiusura del posteggio di vendita o spazio di commercializzazione; persistendo ulteriormente la morosità la concessione è revocata dall'ente gestore, fermo comunque restando l'obbligo di versare quanto dovuto.
- 4. Sono altresì a carico del titolare della concessione le spese, tasse e imposte tutte relative, conseguenti e dipendenti dalla concessione medesima. Lo stesso deve altresì provvedere a propria cura e spese allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel posteggio di vendita o

spazio di commercializzazione, nonché ad effettuare le comunicazioni ed acquisire le autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in relazione all'attività svolta.

Art. 7 - Interventi

- 1. Il concessionario di posteggio di vendita dovrà attuare, a proprie spese, gli interventi per
 l'ammodernamento e il miglioramento tecnico o qualitativo delle strutture imposte dalla vigente normativa
 tecnica, sanitaria, o di settore, sempre che non rientrino tra le manutenzioni straordinarie a carico
 dell'ente gestore, o quando detti interventi siano approvati dalla commissione di mercato.
- 2. Il concessionario può affidare all'ente gestore, sulla base di specifico accordo, di curare l'esecuzione delle attività ed interventi di cui sopra.

Art. 8 - Titolarità delle concessioni e modifiche

- 1. La concessione rilasciata a persona fisica è strettamente personale; in caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del concessionario, il coniuge ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado possono, previo assenso dell'ente gestore, ottenere la voltura a proprio favore della concessione sino alla scadenza, purché siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite, assumendo gli impegni e le responsabilità del precedente concessionario nei confronti dell'ente gestore.
- 2. La concessione rilasciata a società o ente è intestata al legale rappresentante.
- 3. Le persone fisiche, titolari della concessione, che intendano costituire una società per continuare l'esercizio della stessa attività commerciale nel posteggio di vendita o spazio di commercializzazione in concessione, devono ottenere il preventivo assenso dell'ente gestore.

Almeno una delle persone fisiche in precedenza titolare di concessione, deve assumere il ruolo di amministratore della costituenda società fino alla scadenza della concessione pena la revoca della concessione stessa.

- 4. Le società o gli enti, titolari di concessione, che intendano mutare la forma sociale o dell'ente o cedere, affittare, dare in usufrutto o conferire in altra società o ente l'azienda o un ramo della stessa, devono ottenere il preventivo assenso, a pena di revoca della concessione, dell'ente gestore che provvede alla relativa voltura.
- 5. Nel caso di scioglimento di società di persone, l'esercizio dell'attività commerciale può essere continuato, previo assenso dell'ente gestore, da una o più delle persone fisiche già aventi le qualità di socio nella predetta società.
- 6. I concessionari possono, previa autorizzazione dell'ente gestore, scambiare tra loro i relativi posteggi.
- 7. Qualsiasi variazione nella rappresentanza del concessionario, o nella composizione della società o ente, per l'ingresso di nuovi soci o membri, è subordinata al preventivo assenso dell'ente gestore, pena la revoca della concessione.
- 8. Sono soggette alla sola comunicazione preventiva le variazioni, sempre che non comportino l'ingresso di nuovi soci o membri, conseguenti a:
 - recesso di soci o membri da società o enti, che non comportino lo scioglimento della società o ente stessi, purché non risultino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o assoggettate a procedure concorsuali;
 - mutamento della denominazione, purché non sussistano possibilità di confusione con altre ditte operanti nel mercato o non sia suscettibile di creare turbative al mercato;
 - variazione delle quote sociali o delle partecipazioni.
 - La comunicazione deve pervenire al direttore del mercato almeno trenta giorni prima della data della variazione. La variazione è consentita qualora entro trenta giorni dalla comunicazione non pervenga un motivato provvedimento contrario o una richiesta di chiarimenti.
- 9. In ogni caso, per effetto delle modifiche previste dal presente articolo, le concessioni possono essere trasferite soltanto a soggetti che posseggono tutti i requisiti previsti per il rilascio della specifica tipologia di concessione, ivi compresa la qualifica di commerciante all'ingrosso per i posteggi di vendita e la qualifica di produttore per gli spazi di commercializzazione.

- Art. 9 Gestione dei posteggi di vendita e degli spazi di commercializzazione
- 1. Il posteggio di vendita e lo spazio di commercializzazione sono gestiti dal titolare se il concessionario è una persona fisica. Se il concessionario è una società o un ente, con o senza personalità giuridica, è gestito dai legali rappresentanti.
- 2. I concessionari possono farsi temporaneamente rappresentare da altri con il previo consenso del direttore del mercato. Nel caso di rappresentanza di durata superiore a quindici giorni consecutivi il rappresentante temporaneo deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite.
- 3. I concessionari possono congiuntamente svolgere le funzioni di commerciante in proprio, di commissionario o di mandatario, purché regolarmente abilitati all'esercizio di tali funzioni.
- 4. I concessionari eleggono il loro domicilio ad ogni effetto presso il rispettivo posteggio di vendita o spazio di commercializzazione.
- 5. Le aree assegnate ai concessionari sono identificate da apposite insegne, la cui installazione è effettuata seguendo le modalità e le indicazioni fissate dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato.

Art.10 - Manutenzioni

- I posteggi di vendita e gli spazi di commercializzazione assegnati sono consegnati, con quanto nei medesimi contenuto o installato, nello stato di fatto in cui si trovano.
- 2. Il concessionario può apportare modifiche solo previa autorizzazione dell'ente gestore e comunque dietro presentazione di idonea documentazione descrittiva dell'intervento e comprovante il rilascio di eventuali permessi, autorizzazioni e licenze o altre formalità richieste dalla vigente normativa.
- 3. Tutte le installazioni, le realizzazioni, gli arredi, le opere, gli impianti e le apparecchiature poste all'interno dei posteggi di vendita o degli spazi di

commercializzazione e relative pertinenze ed adiacenze, comprese le coibentazioni e le pannellature, anche se già presenti all'atto della consegna, devono essere realizzati e/o mantenuti in buone condizioni di manutenzione, idoneità e sicurezza, nonché in conformità alla vigente normativa, ed essere muniti dei prescritti certificati di conformità.

- 4. Sono a carico dell'ente gestore esclusivamente le manutenzioni straordinarie dell'esistente struttura edilizio-muraria del posteggio e degli impianti idrico ed elettrico di base sino al contatore, con esclusione di ogni altro intervento concernente quanto installato o presente all'interno del posteggio di vendita o dello spazio di commercializzazione e relative pertinenze e adiacenze. Il concessionario deve tempestivamente segnalare all'ente gestore la necessità di interventi a carico dello stesso, rimanendo responsabile dei danni conseguenti alla ritardata segnalazione.
- 5. Sono a carico del concessionario tutte le ulteriori spese per interventi e manutenzioni all'interno degli spazi dati in concessione, nonché la pulizia e lo sgombero delle immondizie all'interno degli stessi.
- 6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva della regolarità e della conformità alla vigente normativa degli impianti, attrezzature, macchinari e in generale di tutto quanto installato o utilizzato all'interno del posteggio di vendita o spazio di commercializzazione assegnato, nonché dell'osservanza della legislazione in materia dei sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di prevenzione incendi e in materia di requisiti igienico-sanitari, comprensivi delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli organi istituzionalmente preposti.
- Art.11 Utilizzazione dei posteggi di vendita e degli spazi di commercializzazione
- 1. Il concessionario non può depositare o commercializzare nel mercato prodotti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 1 o comunque estranei alle tipologie merceologiche per le quali possegga le prescritte autorizzazioni o abilitazioni.
- 2. I concessionari di spazi di commercializzazione possono vendere esclusivamente:
 - a. derrate di propria produzione;
 - b. derrate prodotte da terzi, purché della medesima tipologia dei propri prodotti e di valore non supe-

riore, nell'anno, a un terzo della propria produzione, come risultante dalla preventiva dichiarazione annuale, dalla dichiarazione giornaliera e dall'effettiva produzione realizzata.

- 3. È vietato ai soggetti operanti nel mercato vendere derrate presenti sul mercato ad altri operatori del mercato per la rivendita all'interno del mercato stesso; i relativi contratti sono nulli come previsto dall'art. 20 comma 5 della L.R. 22.1.1975 n. 12.
- 4. Durante le ore di chiusura del mercato la permanenza e l'accesso degli operatori, dei loro coadiuvanti e dipendenti sono autorizzati dal direttore del mercato.
- 5. Il concessionario deve curare che il proprio posteggio di vendita o spazio di commercializzazione e le relative adiacenze e pertinenze siano costantemente tenuti puliti e sgombri, in particolar modo da rifiuti. I rifiuti debbono essere raccolti, a cura dello stesso, in recipienti, muniti di idonea chiusura, posti all'interno del posteggio di vendita o spazio di commercializzazione. Il conferimento finale dei rifiuti avviene poi nei cassonetti posti nelle aree appositamente identificate, privilegiando la raccolta differenziata, secondo del disposizioni al riguardo impartite dal direttore del mercato e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
- 6. È vietato adibire i posteggi, gli spazi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti, fatta salva l'ipotesi di specifica autorizzazione dell'ente gestore per periodi di tempo definiti e dietro corresponsione delle tariffe stabilite per l'occupazione di area.
- 7. È vietato utilizzare o occupare aree di vendita o altri spazi non dati in concessione.
- 8. La sospensione dell'attività di vendita deve essere preventivamente, o comunque entro tre giorni dal suo inizio, comunicata al direttore del mercato; se supera i sessanta giorni nell'anno solare deve essere autorizzata.

Art.12 - Termine e revoca delle concessioni

- 1. Le concessioni hanno termine:
 - a. per scadenza alla data indicata nell'atto di concessione;
 - b. per rinuncia;

- c. per fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d. per venir meno, per scioglimento o altra causa, della società o dell'ente titolari di concessione;
- e. per revoca.
- Le concessioni dei posteggi di vendita scadono indipendentemente dalla loro data d'inizio, contemporaneamente, anche nel caso di assegnazione di posteggi resisi liberi ai sensi del precedente articolo 3, comma 5.
- 3. La rinuncia alla concessione deve essere resa nota all'ente gestore a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno sei mesi. La rinuncia ha efficacia non appena pervenuta all'ente gestore ed è irrevocabile. Nel caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il rinunciante è comunque tenuto al pagamento del canone per la durata del termine stesso o, se minore, per il periodo necessario a concludere le procedure di riassegnazione.
- 4. Le concessioni vengono revocate dall'ente gestore oltre che in caso di perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio, anche nei casi previsti dall'art. 21 della legge regionale 22.1.1975 n. 12.
 - Le concessioni possono essere revocate dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato, previa contestazione di addebiti all'interessato, nei seguenti casi:
 - a. variazione nella rappresentanza del concessionario, senza il preventivo assenso dell'ente gestore;
 - b. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
 - c. mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, del caso di soggetto concessionario diverso da persona fisica;
 - d. inattività, non tempestivamente comunicata all'ente gestore o da questo non autorizzata per oltre sessanta giorni in un anno. È fatta eccezione per i produttori purché ne diano comunicazione al direttore del mercato;
 - e. morosità di oltre trenta giorni nel pagamento delle somme dovute all'ente gestore;
 - f. cessione, anche parziale, del posteggio di vendita o spazio di commercializzazione a terzi;
 - g. gravi scorrettezze commerciali, compresa la pluralità di protesti pubblicati e significativi;
 - h. ripetute o gravi violazioni delle norme del presente regolamento o che disciplinano l'attività del mercato;
 - i. mancato raggiungimento dei livelli di significatività previsti dal precedente articolo 5.

- Art.13 Riconsegna dei posteggi di vendita e degli spazi di commercializzazione
- 1. Nei quindici giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio di vendita o lo spazio di commercializzazione all'ente gestore libero da persone e cose, già rimossi impianti e sovrastrutture non di proprietà dell'ente gestore, in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere, anche in relazione alla vigente normativa, l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore.
- 2. In caso di inottemperanza alle disposizioni contenute nel precedente comma l'ente gestore provvede al ripristino o allo sgombero a spese degli interessati, salvo che non vengano utilizzati dal subentrante, impianti, sovrastrutture ed attrezzature non rimosse.

Art.14 - Utilizzo di specifiche aree e strutture

- 1. L'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato, può destinare aree e strutture:
 - a. ad usi correlati o funzionali alla gestione di servizi di mercato;
 - ad uffici destinati agli operatori non concessionari e ammessi al mercato;
 - c. ad imprese produttrici di prodotti tradizionali da tutelare.
- 2. L'utilizzo di tali aree e strutture avviene sulla base di apposite concessioni di durata non superiore a tre anni.

Art.15 - Operatori, utenti e consumatori

- 1. Possono essere ammessi ad operare nel mercato per la vendita i sottoelencati operatori:
 - a. operatori concessionari di posteggi di vendita o di spazi di commercializzazione;
 - b. operatori non concessionari, i quali possono effettuare vendite esclusivamente a concessionari di posteggi, purché:
 - importatori dai luoghi di produzione o da mercati esterni;

- produttori (imprese di lavorazione, conservazione e trasformazione);
- enti di sviluppo.
- 2. Sono ammessi per gli acquisti i sottoelencati utenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge:
 - commercianti all'ingrosso e al minuto, singoli o associati;
 - commissionari e mandatari;
 - produttori (imprese di lavorazione, conservazione e trasformazione);
 - gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
 - cooperative di consumo e le comunità;
 - gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali e chiunque professionalmente acquisti merce in nome e per conto proprio e la rivenda in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore.
- 3. Nell'orario e con le modalità stabilite dall'ente gestore sono ammessi al mercato, per almeno due ore giornaliere in tutti i giorni di apertura del mercato, anche i consumatori per le operazioni di acquisto; nei confronti dei consumatori i concessionari di posteggi sono tenuti, nei limiti delle disponibilità di merce, agli obblighi di vendita di cui all'art. 3 d.lgs. 114/1998.
- 4. Ad acquirenti particolarmente importanti (gruppi d'acquisto, grandi acquirenti ecc.) può, ove possibile, essere assegnato un ufficio ed un'area per la separazione delle quote acquistate in mercato da inviare ai vari punti di vendita al dettaglio.

Art.16 - Documenti per accesso al mercato

- 1. L'ammissione al mercato degli operatori interessati alle vendite e agli acquisti di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 15, nonché dei loro familiari coadiuvanti e del loro personale dipendente è autorizzata dal direttore del mercato mediante rilascio di una tessera numerata progressivamente, munita di fotografia, completa di dati anagrafici e qualifica professionale. Il rilascio di tessera non è previsto per i consumatori interessati alle operazioni di acquisto.
- 2. Il rilascio e il rinnovo della tessera sono soggetti al pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese. Nel caso di perdita della tessera il rilascio di duplicato è subordinato, oltre che alla denuncia alle autorità di

- pubblica sicurezza, al pagamento del citato diritto per un importo doppio.
- 3. Il direttore del mercato deve provvedere sulla domanda di rilascio della tessere entro dieci giorni dalla domanda stessa, motivando per iscritto l'eventuale diniego.
- 4. Avverso il diniego o il mancato rilascio della tessera, è ammesso ricorso all'ente gestore che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.
- 5. Gli operatori che cessano l'attività nel mercato e quelli che hanno perduto i requisiti di ammissione, debbono prontamente restituire la tessera al direttore del mercato.

Art.17 - Disciplina degli operatori

- Tutti gli operatori o coadiutori che prendono parte alla preparazione, manipolazione e vendita delle merci, debbono essere in regola con le vigenti prescrizioni di ordine sanitario e con le prescrizioni di cui alla L.R. 4 agosto 2003, n. 12.
- 2. I concessionari possono essere coadiuvati da parenti, se persona fisica, o da soci o dipendenti, nonché, per le operazioni di vendita, da agenti di commercio, mandatari, institori o procuratori speciali abilitati all'esercizio del commercio. Le generalità dei coadiutori devono essere comunicate preventivamente al direttore del mercato.
- 3. I proprietari delle merci e dei prodotti posti in vendita possono assistere gli stessi nelle operazioni di vendita, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al mercato e ove il direttore del mercato ne riscontri l'opportunità in relazione ad obiettive esigenze di funzionalità e di buona conduzione dei posteggi.
- 4. Nel caso di violazione alle disposizioni di cui sopra l'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato, dispone la sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo da tre giorni a tre mesi con chiusura del posteggio di vendita o spazio di commercializzazione; ove la violazione si ripeta per più di due volte nel corso dell'anno, l'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato, procede alla revoca della concessione a'sensi del precedente art. 12 punto h.

Art.18 - Altre persone autorizzate ad accedere al mercato

- 1. Sono ammessi al mercato i conduttori di mezzi di trasporto in possesso di documento di accompagnamento, emesso a norma di legge, nonché i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscano i prodotti di cui al precedente articolo 1, destinati al rifornimento dei posteggi di vendita o spazi di commercializzazione in concessione.
- 2. Il direttore del mercato può consentire l'accesso al mercato anche ad altre persone che, per comprovati motivi, devono recarsi abitualmente presso gli operatori, oppure negli uffici e servizi del mercato stesso.

Art.19 - Circolazione dei veicoli e comportamenti all'interno del mercato

- 1. All'interno del mercato la circolazione, la sosta dei veicoli, il deposito delle derrate, nonché le operazioni di carico e scarico, sono regolate dal direttore di mercato, con apposito ordine di servizio, o per quanto non disposto, dalle norme del codice della strada. In ogni caso i veicoli debbono procedere a passo d'uomo. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta a seguito di provvedimento del direttore del mercato la sospensione da ogni attività del mercato per un periodo massimo di tre giorni con chiusura del posteggio di vendita o spazio di commercializzazione.
- 2. I conduttori di veicoli che trasportano merci destinate alla vendita, sono tenuti, all'atto dell'ingresso e dell'uscita dal mercato, a fornire le notizie e tutti gli elementi che il direttore del mercato e/o l'ente gestore ritiene utili.
- 3. Nel mercato è vietato:
 - a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b. guidare carrelli a timone stando seduti sul carrello stesso;
 - c. introdurre cani od altri animali non inerenti le attività di mercato;
 - d. gettare derrate avariate od altro al di fuori dei recipienti o spazi appositamente destinati, ovvero raccogliere da detti recipienti o spazi quanto in essi contenuto;

- e. attirare gli acquirenti con grida e schiamazzi;
- f. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia il soggetto beneficiario;
- g. tenere un comportamento che possa disturbare l'ordinato e disciplinato funzionamento del mercato o le contrattazioni;
- h. l'ingresso di minori di anni 14 durante gli orari di contrattazione; quando il mercato è aperto ai consumatori i minori debbono essere accompagnati;
- i. alle organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato di apporre avvisi fuori dagli appositi albi.

Art.20 - Operazioni mercantili

- 1. Le operazioni mercantili hanno luogo nei giorni e negli orari fissati dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato.
- 2. Il direttore del mercato, per comprovati motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico può ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni mercantili.
- 3. Previo assenso del direttore di mercato e per comprovati motivi, i singoli concessionari possono anticipare la chiusura delle operazioni.
- 4. La merce esposta nei punti di vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.
- 5. I concessionari possono ritirare dal mercato le merci introdotte e non vendute.
- 6. In materia di qualificazione, classificazione, calibrazione, imballaggio, presentazione dei prodotti e tara merce si applicano le vigenti disposizioni anche di fonte comunitaria, della cui esatta osservanza è, in ogni caso, responsabile l'operatore che ne tratta la vendita.
- 7. È fatto obbligo a chiunque introduca all'interno dell'ortomercato funghi freschi spontanei, destinati alla vendita al dettaglio o alla ristorazione, sottoporli a certificazione sanitaria, da farsi nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne la commercializzazione dei funghi freschi spontanei, secchi o condizionati "preconfezionati", si

- applicano le disposizioni di legge emanate in materia di etichettatura.
- 8. È vietata ogni operazione che possa provocare un artificioso aumento dei prezzi o comunque turbare il regolare andamento delle contrattazioni.
- 9. L'ente gestore cura la diffusione di tutte le notizie utili per gli operatori, in ordine ai quantitativi di merce introdotti e trattati nel mercato e ai relativi prezzi praticati.

Art.21 - Disciplina delle vendite

- 1. Le vendite si effettuano a peso netto o a numero.
- 2. Il venditore è tenuto a consentire l'esame della merce ai compratori, i quali debbono usare le necessarie cautele.
- Le vendite a libera contrattazione debbono essere effettuate nei rispettivi posteggi di vendita o spazi di commercializzazione dai soggetti abilitati ad operarvi.
- 4. Le vendite possono essere effettuate anche mediante asta pubblica per lotti di prodotti omogenei, per mezzo di astatori iscritti negli appositi albi.
- 5. L'astatore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria, la qualità ed il prezzo base della merce offerta. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente. Se nessuna offerta sia presentata sul prezzo minimo di asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

Art.22 - Vendita a mezzo commissionari e mandatari

1. Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione, comprensiva dello "star del credere" nonché delle spese di mercato e di scarico dal ciglio del posteggio, al netto delle spese di carico, nella percentuale concordata tra le parti ed in ogni caso non superiore al 12% del prezzo di vendita.

- 2. Il commissionario e il mandatario possono rivalersi sul committente e sul mandate delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle disposizioni in materia di commercializzazione.
- 3. Delle operazioni a tal fine necessarie il commissionario ed il mandatario debbono dare preventivamente notizia al direttore del mercato ed al committente o al mandante, ai quali deve poi essere data immediata comunicazione delle spese conseguentemente sostenute ed inviata idonea documentazione al riguardo.
- 4. I commissionari ed i mandatari debbono presentare, non oltre il secondo giorno dall'avvenuta vendita, il conto-vendita dal quale risultino:
 - a. natura e qualifica della merce e numero di colli;
 - b. prezzo di vendita;
 - c. peso netto della merce venduta;
 - d. netto ricavo da accreditare al committente o al mandante.
- 5. I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione dell'ente gestore e del direttore del mercato tutti gli atti e i documenti fiscali relativi alle operazioni effettuate per conto di committenti e mandanti.
- Art.23 Operazioni di approvvigionamento e vendita: attività dell'ente gestore e del direttore del mercato
- L'ente gestore può, in caso di grave necessità o su richiesta del sindaco e di altri enti competenti, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato, incaricando, per la vendita, il direttore del mercato, ovvero operatori commerciali presenti nel mercato.
- 2. Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di commissionari, di mandatari od astatori ed in conformità alle norme stabilite dalla commissione di mercato, alla vendita:
 - a. della merce affidata al direttore del mercato per la vendita;
 - b. della merce pervenuta sul mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo di sospensione, salva la diversa disposizione del mittente o del destinatario, in caso di merce già di proprietà del medesimo;
- 3. I commissionari, i mandatari e gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni delle quali vengono in-

- caricati dall'ente gestore e/o dal direttore del mercato.
- 4. I commissionari, i mandatari e gli astatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di mercato per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.
- 5. L'ente gestore e il direttore del mercato non assumono - per nessun titolo - alcuna responsabilità diretta o indiretta verso produttori od altri soggetti, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle suddette operazioni.

Art.24 - Merci non ammesse alla vendita o deteriorate

- 1. Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore del mercato la certificazione della mancata ammissione alla vendita o di altri provvedimenti adottati relativamente a merci non rispondenti ai requisiti prescritti
- 2. Gli operatori del mercato possono altresì chiedere al direttore del mercato di provvedere ad accertare lo stato e la consistenza delle merci rimaste invendute.

Art.25 - Personale addetto al mercato

- L'ente gestore assume alle proprie dipendenze il direttore del mercato e tutto il personale necessario all'espletamento dell'attività di gestione e direzione del mercato e dei servizi del mercato assunti in gestione diretta.
- 2. La dotazione dell'organico è stabilita dall'ente gestore.
- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è regolato dall'ente gestore in base alle norme contrattuali vigenti.
- 4. Il direttore del mercato e i funzionari del servizio igienico-sanitario nonché dei servizi di vigilanza del comune, assumono, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla legge o dal presente regolamento, la qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

Art.26 - Direttore del mercato

- 1. Il direttore del mercato è nominato dall'ente gestore.
- 2. L'ente gestore può provvedere altresì alla nomina di un vice direttore del mercato, il quale sostituisce il direttore del mercato in caso di assenza o impedimento.
- 3. In caso di contemporanea assenza o impedimento del direttore e del vice direttore del mercato, l'ente gestore può affidare le relative funzioni ad altro dipendente dell'ente o a persona estranea in possesso dei necessari requisiti professionali.

Art.27 - Compiti del Direttore del mercato

- 1. Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi che gli sono affidati dall'ente gestore. Di detto regolare funzionamento il direttore del mercato risponde all'ente gestore alle cui direttive deve adeguare la propria attività, fatte salve le autonome competenze e responsabilità previste dalle norme di legge e di regolamento.
- 2. Spettano altresì al direttore del mercato oltre ai compiti espressamente previsti da altre norme del presente regolamento, le seguenti funzioni:
 - a. dirigere e sovrintendere al personale addetto dall'ente gestore ai servizi di mercato;
 - b. proporre all'ente gestore l'organico del personale suddetto nonché eventuali modifiche allo stesso che si rendessero necessarie;
 - c. riferire costantemente all'ente gestore sull'andamento del mercato e dei servizi, formulando eventuali rilievi e proposte, anche in materia disciplinare;
 - d. curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato e autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione o l'uscita di merci oltre l'orario prescritto;
 - e. proporre all'ente gestore le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del volume degli affari, nonché il miglioramento delle tecniche di vendita e dei servizi;
 - f. vigilare affinché le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti, compresa l'applicazione della legge sul peso netto;

- g. accertare, anche a richiesta degli operatori e rilasciandone certificazione, la specie, la qualità, la varietà delle merci ed luogo di loro produzione;
- h. vigilare, anche attraverso saltuarie ispezioni, affinché l'attività degli operatori del mercato si svolga secondo le norme di legge e del presente regolamento;
- i. vigilare affinché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare il peso delle merci e dei relativi imballaggi;
- 1. prevenire e reprimere altre eventuali frodi;
- m. applicare le sanzioni disciplinari affidate dalla legge alla sua competenza, dandone immediata notizia all'ente gestore;
- n. vigilare sulla buona conservazione delle merci depositata in mercato;
- o. collaborare per la sollecita esecuzione delle disposizioni impartite dal servizio igienicosanitario;
- p. controllare presso i venditori l'esattezza delle pesature, accertando che nulla sia richiesto per le relative operazioni effettuate all'atto dell'acquisto e che gli strumenti di pesature siano sempre perfettamente regolari, siano mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento e siano posti bene in vista gli acquirenti;
- q. accertare la perfetta normalità del mercato nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne eseguendo e disponendo saltuarie ispezioni;
- r. constatare la regolarità delle operazioni, verificare atti e documenti fiscali relativi alle transazioni effettuate dagli operatori, i quali, a loro volta, debbono tenere i medesimi a disposizione;
- s. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- t. adottare, in casi particolari ed urgenti, i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone all'ente gestore;
- u. effettuare l'accertamento delle infrazioni, presentando altresì, qualora prescritto, denuncia alle competenti autorità.
- v. sovrintendere e coordinare il servizio del personale di vigilanza del mercato;
- z. svolgere ogni altra funzione che gli venga, anche invia transitoria, affidata dall'ente gestore.
- 3. Nell'esercizio dei propri compiti il direttore di mercato può emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni, inviandone copia all'ente gestore e, se del caso, alla commissione di mercato.
- 4. Il direttore può allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alla vigente normativa e al

presente regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato, provvedendo contestualmente a inoltrare denuncia alle competenti autorità.

Art.28 - Commissione di mercato

- 1. La commissione di mercato ha la composizione ed i compiti previsti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 22 gennaio 1975 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. La commissione è presieduta dal sindaco del Comune di Brescia o da un suo delegato, ed è convocata dallo stesso di regola una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta sia ritenuto necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dall'ente gestore.
- 3. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno, sono comunicati, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta mediante lettera raccomandata, da recapitarsi a mano a cura del personale dell'ente gestore o a mezzo del servizio postale. In caso di urgenza gli avvisi di convocazione di cui sopra sono comunicati a mezzo telegramma consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione.
- 4. Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica, compreso il presidente e in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di un quarto dei membri in carica, compreso il presidente.
- 5. La commissione di mercato delibera a maggioranza assoluta dei votanti secondo le seguenti modalità:
 - i membri votano per appello nominale o per alzata di mano;
 - il presidente precisa, di volta in volta, con quale sistema si procede alla votazione;
 - le sole deliberazione concernenti persone si prendono a scrutinio segreto e con l'assistenza di tre scrutatori;
 - i membri che dichiarano di astenersi dal votare o che votano scheda bianca si computano nel numero dei votanti;
 - non si computano nel numero dei votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione;

- i membri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
- 6. Le funzioni del segretario della commissione sono svolte da persona dipendente dall'ente gestore, su designazione del presidente della commissione di mercato. I verbali, sottoscritti dal presidente e dal segretario, vengono trasmessi in copia all'ente gestore entro dieci giorni dalla seduta.

Art.29 - Servizi di mercato

- 1. Il mercato dispone di servizio di vigilanza igienicosanitaria, di rilevazione statistica, di pesatura e verifica del peso, bancario e di tesoreria, di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato.
- 2. Il mercato dispone altresì dei servizi ausiliari di cui al successivo articolo 35 e degli eventuali ulteriori servizi che l'ente gestore decida di istituire in relazione alla esigenze del mercato, dei suoi operatori e dei consumatori.
- 3. Le tariffe dei servizi, compresi quelli dati in appalto, sono fissate dall'ente gestore in relazione ai relativi costi, sentito il parere della commissione di mercato; esse sono rese pubbliche mediante affissione all'interno del mercato.
- 4. I servizi di mercato sono organizzati dall'ente gestore il quale vi provvede mediante gestione diretta, fatta eccezione per i servizi igienico-sanitario, bancario e di tesoreria, o mediante affidamento a terzi sulla base di appositi appalti.
- 5. Gli affidamenti a terzi devono essere disciplinati da appositi atti che prevedano:
 - a. le condizioni di gestione del servizio, così da garantire un adeguato livello di prestazioni ai fruitori del servizio stesso;
 - b. le sanzioni, ivi compresa la risoluzione di diritto dell'appalto, per il caso in cui la gestione del servizio sia insoddisfacente, nonostante il richiamo dell'ente gestore, ovvero dia luogo a situazioni pregiudizievoli per il buon andamento del mercato;
 - c. il deposito cauzionale, in contanti o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nell'ammontare fissato dall'ente gestore e dallo steso annualmente adeguato in relazione alle variazioni del costo dei servizi.

- d. il divieto di subappalto.
- 6. L'ente gestore può, in ogni momento, sostituirsi all'affidatario, quando la gestione da esso effettuata rechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento del mercato, od alla regolarità degli approvvigionamenti, ovvero quando venga meno una delle condizioni previste come essenziali nell'atto di appalto.

Art.30 - Servizio di vigilanza igienico-sanitaria

- Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria per il controllo qualitativo dei prodotti alimentari e della idoneità delle strutture è espletato dal personale tecnico designato dalla competente A.S.L..
- 2. Sulla base di intese con l'ente gestore del mercato sono definite le ulteriori modalità di funzionamento del servizio presso il mercato, anche per quanto concerne le attività proprie del centro micologico ai sensi della L.R. 23.6.1997, n. 24, per i controlli previsti sui funghi freschi, coltivati e condizionati, sia a favore degli operatori che dei privati.
- 3. L'ente gestore mette a disposizione i locali necessari.

Art.31 - Servizio di rilevazione statistica

- Il servizio provvede alla rilevazione della quantità delle merci immesse e trattate nel mercato e dei relativi prezzi di vendita nonché alla elaborazione dei dati raccolti.
- 2. La rilevazione statistica è effettuata in conformità alle norme di legge vigenti in materia ed alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica.
- 3. La rilevazione delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci in mercato; detti documenti debbono pertanto essere completi degli elementi occorrenti a fini statistici e contenere, in particolare, l'indicazione delle specie merceologiche delle merci, anche sulla base di idonee dichiarazioni sostitutive.
- 4. La rivelazione dei prezzi avviene con il metodo dell'intervista o con rilevazioni dirette.

5. L'ente gestore provvede sia all'organizzazione che la funzionamento del servizio, curando la riservatezza dei dati individuali e la divulgazione dei risultati statistici.

Art.32 - Servizio di pesatura e verifica del peso

- Il servizio, se organizzato dall'ente gestore, è effettuato sotto la responsabilità del direttore del mercato.
- 2. L'attrezzatura per la pesatura delle merci è posta a disposizione di tutti gli operatori, previa corresponsione della tariffa fissata; quella per la verifica del peso è a disposizione anche dei singoli consumatori.

Art.33 - Servizio bancario e di tesoreria

 I servizi bancari e di tesoreria sono svolti da uno o più istituti di credito mediante affidamento da parte dell'ente gestore sulla base di specifica convenzione che deve essere resa pubblica.

Art.34 - Servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato

- 1. Il servizio può essere gestito direttamente dall'ente gestore, con propri mezzi e personale, anche parzialmente, ovvero affidato, per la parte residua, in concessione o appalto a facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative od ai relativi consorzi.
- 2. Gli operatori possono provvedere alle funzioni di facchinaggio e trasporto nell'ambito dei propri punti di vendita, comprensivo delle relative adiacenze e pertinenze, direttamente, ovvero a mezzo coadiutori.
- 3. Gli acquirenti possono provvedere personalmente o a mezzo di propri coadiutori, al carico ed al trasporto delle merci acquistate, su tutta la superficie del mercato.
- 4. I facchini liberi esercenti debbono dar prova di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art.35 - Servizi ausiliari

- 1. Sono servizi ausiliari i servizi di traino e trasporto, di pulizia del mercato, di bar e ristoro, frigorifero, di presa in consegna vagoni ferroviari e contenitori, di posteggio per veicoli, di vigilanza notturna.
- 2. L'ente gestore, in relazione alle esigenze del mercato e dei suoi operatori, istituisce ed organizza i servizi ausiliari di cui sopra e quegli ulteriori servizi che risultassero necessari.
- 3. L'ente gestore provvede alla gestione dei servizi ausiliari direttamente con proprio personale, ovvero appaltandoli, con priorità, a parità di condizioni, alle cooperative di facchini liberi esercenti o relativi consorzi.

Art.36 - Responsabilità

- Salve le responsabilità inderogabilmente previste dalla legge, l'ente gestore non assume responsabilità per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di derrate subiti, a qualunque titolo, dagli operatori o frequentatori del mercato.
- 2. I concessionari devono essere assicurati per i danni arrecati a terzi in relazione all'attività esercitata nel mercato, con massimale di polizza stabilito dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato.
- 3. Gli operatori, gli utenti e gli altri frequentatori del mercato, sono responsabili dei danni causati a terzi, al mercato stesso e alle sue strutture, da esso o dai loro famigliari e dipendenti, e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

Art.37 - Calendario delle festività ed orari

1. L'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato, redige entro la fine di ogni anno il calendario delle festività e stabilisce gli orari del mercato. 2. Il calendario delle festività e gli orari, che dovranno possibilmente coincidere con quelli degli altri mercati della Lombardia e tener conto degli orari dei mercati extraregionali più vicini, sono esposti su apposite bacheche all'interno del mercato e resi noti attraverso la stampa locale.

Art.38 - Sanzioni amministrative

- 1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, o da norme precedenti del presente regolamento, le infrazioni alle disposizioni di questo regolamento o ordinanza dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00. Il procedimento relativo è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 2. Le violazioni di cui sopra sono accertate anche da personale dell'ente gestore incaricato con apposita deliberazione della Giunta comunale.

REG-MERCATO ORTOFRUTTICOLO/4w